

Civile Ord. Sez. 2 Num. 14484 Anno 2018

Presidente: MATERA LINA

Relatore: GORJAN SERGIO

Data pubblicazione: 06/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 29633-2014 proposto da:

LUCIO SPANO', GERMOGLIO OLIMPIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 70/ C, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PALMA, rappresentati e difesi dall'avvocato PASQUALE PACIFICO;

- **ricorrenti** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

nonchè contro

TRIBUNALE NAPOLI;

2018

546

DR

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- intimato -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fatti di causa

Il dott. Lucio Spanò, quale custode ed amministratore giudiziario di società sottoposta a sequestro preventivo penale, e la sig. Olimpia Germoglio, quale coadiutore, ebbero a proporre opposizione al decreto di liquidazione, da parte del Giudice penale, del loro compenso per l'opera di ausiliari prestata in quanto detto corrispettivo ^{ita} da liquidare in forza delle tariffe professionali dei dottori commercialisti e, non già, in forza degli usi locali.

Il Tribunale di Napoli, attinto dall'opposizione, ebbe a rigettare la stessa osservando come l'espletata attività di custodia del bene sequestrato era stata correttamente compensata sulla base degli usi locali, non trovando altrimenti base normativa l'applicazione delle tariffe professionali relative alla qualità di dottore commercialista del custode.

I consorti Spanò-Germoglio hanno proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo e depositato memoria ex art 378 cod. proc. civ..

Il Ministero della Giustizia s'è costituito ritualmente a resistere con contro ricorso.

Ragioni della decisione

Il ricorso proposto dai consorti Spanò-Germoglio ha fondamento giuridico e va accolto.

In limine va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale sollevata dal Ministero.

Difatti l'incorporazione della procura rilasciata al difensore, ancorché non portante specifici riferimenti al giudizio di cassazione, nell'atto d'impugnazione notificato, siccome avvenuto nella specie, consente di ritenere superata la questione sollevata - Cass. sez. 2 n° 26233/05 -.

Con l'unico mezzo d'impugnazione spiegato i ricorrenti denunziano violazione delle norme relative alla tariffa professionale dei commercialisti ed in tema di liquidazione del compenso agli ausiliari del Giudice poiché il Tribunale partenopeo

ebbe a ritenere corretta la liquidazione secondo gli usi, nonostante che detta modalità fosse applicabile ai soli ausiliari non rientrati in categorie professionali riconosciute e relativamente alle quali la legge disponesse apposite tariffe.

In effetto, gli arresti di legittimità richiamati dagli impugnanti, a sostegno della loro impugnazione, appaiono specifici in relazione a situazione diversa ossia alla gestione di beni soggetti a provvedimento di prevenzione, mentre nella specie il sequestro di natura preventiva fu effettuato nell'ambito di procedimento penale.

Dunque correttamente il compenso andava tassato in forza delle norme in artt 58 e 59 dPR 115/2002, che però rimandano ad apposito decreto interministeriale che non impone siccome obbligatoria la liquidazione in forza delle tariffe professionali.

Tuttavia, come anche ricordato da specifico arresto di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2 n° 24106/2011 -, deve esser differenziata la peculiare situazione della mera custodia e conservazione - art 58 dPR 115/02 - rispetto alla custodia con amministrazione del bene sottoposto a sequestro - nella specie società commerciale -.

Difatti, come anche ricordato nel provvedimento impugnato, lo Spanò venne nominato dal Giudice penale procedente custode ed amministratore della società posta in sequestro, tuttavia, nel valutare l'opposizione, il Tribunale partenopeo ha argomentato esclusivamente esaminando la questione sotto il profilo dell'affidamento della mera custodia del bene senza nulla cennare ~~anche~~ circa la prestata attività anche di amministrazione, pur espressamente indicata nel provvedimento di nomina.

Tale omissione comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, diversa composizione, anche alla luce del decreto interministeriale ex art 59 dPR 115/2002 nelle more emanato.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli, diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consiglio del 8 febbraio 2018.